

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA — I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

22.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRINGALI CASANUOVA**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali di pubblica sicurezza. (1263) . . . . .	274
BONFATTI, <i>Relatore</i> .	
Aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e di quello dei funzionari di pubblica sicurezza. (1290) . . . . .	274
BONFATTI, <i>Relatore</i> .	
Modifiche alla composizione del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista. (1291) . . . . .	275
DI GIACOMO, <i>Relatore</i> .	
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. (1262) . . . . .	265
DONELLA, <i>Relatore</i> — PRESIDENTE, BUFFARINI-GUIDI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> , NICOLATO, STEINER, PAZZAGLI, VASELLI ROMOLO, CELIO, FIORETTI ARNALDO, ANDRIANI, SEQUI, LEVA.	
Modificazioni alla legge 12 giugno 1934-IX, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo. (1264) . . . . .	275
FIORETTI ARNALDO, <i>Relatore</i> — PRESIDENTE, NICOLATO, ANDRIANI.	
<b>Registrazioni con riserva della Corte dei Conti</b> ( <b>Doc. II, n. 9</b> ) . . . . .	275

La riunione comincia alle 10.30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Gaetani Alfonso, Ippolito, Morelli Eugenio, Orsi, Pennavaria, Rebucci e Taglietti; sono assenti, perchè mobilitati, i Consiglieri nazionali Chiarelli Giuseppe, Cocca, Feliciangeli, Gennaioli, Maresca di Serracapriola, Salvagnini, Scardovi, Spinelli Francesco, Toselli Gaetano e Venerosi Pesciolini Paolo.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che sono stati assegnati alla Commissione i Consiglieri nazionali: Alessandri, Gaetani Alfonso, Lugini e Suppiej, ai quali rivolge un cameratesco saluto.

(*Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per l'interno, Buffarini Guidi — Intervengono anche, debitamente autorizzati dal Presidente della Camera, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, i Consiglieri nazionali Carraroli, Di Marzio Cornelio, Helbig, Palermo e Vaselli Romolo.*)

BONFATTI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. (1262)**

DONELLA, *Relatore*, osserva che col disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione si detta un complesso di norme rac-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

colte in 49 articoli per regolare in maniera organica ed unitaria l'importante servizio della nettezza urbana. Il provvedimento si preoccupa di attuare una soluzione organica non soltanto dal punto di vista dell'igiene e del pubblico decoro, ma anche dal punto di vista economico, poichè sotto la spinta di esigenze di carattere autarchico, disciplina oltre che la raccolta dei rifiuti solidi e il loro trasporto, anche la loro utilizzazione, sia ai fini della economia agricola, che di quella industriale.

Il servizio è posto sotto la diretta dipendenza del Ministero dell'interno, che vi provvede a mezzo di uno speciale ufficio di nuova istituzione e con l'ausilio di una commissione consultiva. La esecuzione materiale del servizio è affidata ai comuni, che oggi vi provvedono facoltativamente in applicazione della legge 15 ottobre 1925-III, n. 2578, mentre d'ora in avanti saranno tenuti a provvedervi obbligatoriamente con diritto di privativa.

I comuni hanno la possibilità di gestire il servizio direttamente, oppure di appaltarli a privati.

Seguendo un indirizzo ormai costante in materia di appalti si formano gli elenchi degli appaltatori della nettezza urbana, divisi per categorie, ai quali è necessario essere iscritti per poter partecipare alle varie gare.

I comuni sono poi anche autorizzati a provvedere a mezzo di aziende speciali agli impianti industriali necessari per la utilizzazione dei rifiuti solidi.

Per quanto riguarda le spese conseguenti ai servizi si provvede con la istituzione di una speciale tassa applicabile in ragione della superficie dei locali e tenuto conto della loro particolare destinazione. Si detta poi un complesso di norme di carattere transitorio, delle quali le più importanti sono quelle che danno la facoltà ai comuni di risolvere i contratti di appalto in corso qualora non sia possibile un loro aggiornamento consensuale alle nuove norme e quelle che impongono un aggiornamento di tutte le prescrizioni di igiene in rapporto alle disposizioni di carattere generale del provvedimento.

Crede opportuno di precisare, in sede di discussione generale, le divergenze fra il principio animatore del disegno di legge, così come è proposto, e il principio animatore di alcuni emendamenti che ha presentato.

Una prima importante questione da esaminare è la seguente: il provvedimento vuole la obbligatoria istituzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi in tutti i comuni del Regno. In via di eccezione si consente ai singoli podestà di esclu-

dere dalla applicazione del provvedimento talune zone del territorio comunale che non presentino caratteristiche urbane, come pure i più piccoli centri urbani, che non hanno un nucleo notevole di popolazione. Pensa che sia eccessivo e non rispondente a possibilità pratiche di applicazione il criterio di stabilire l'obbligatorietà in tutti i Comuni. La raccolta dei rifiuti e il loro smaltimento rispondono ad una necessità elementare dei nuclei urbani, ma non dei centri rurali dove, per disposizioni anche recenti di natura igienica, alle varie norme per la lotta contro le mosche, si sono aggiunte quelle relative alle concimaie e ai pozzetti per la raccolta delle immondizie domestiche. Ora, sottoporre tutte le popolazioni rurali alla consegna di queste immondizie ed alla tassazione relativa, costituisce, a suo avviso, un errore, e il provvedimento sarebbe destinato praticamente a rimanere lettera morta.

Si potrebbe obiettare che il motivo ispiratore del provvedimento è di natura autarchica, ma non si può pensare alla possibilità di raccolta dei rifiuti estesa pressochè a tutto il territorio del Regno.

Ricorda che in una recente riunione della Corporazione ortofrutticola ha sentito accennare dal rappresentante del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ad un provvedimento più semplice e più pratico, nel senso che si farebbe obbligo ai cittadini di raccogliere e di consegnare a chi di ragione tutti i residuati di rame, di stagno e di altri metalli, come pure di consegnare le bottiglie, lo scatolame e tutti quei rifiuti solidi che dovrebbero, attraverso la cernita, essere raccolti a parte ed essere consegnati per la loro utilizzazione. In effetti, se si prescinde dai metalli e dallo scatolame, tutto il resto si può, grosso modo, dire che è destinato ad utilizzazione di carattere agricolo, mediante il trasporto nelle concimaie e nei pozzetti che si sono voluti sistemati in ossequio a dettami igienici, senza bisogno di una mastodontica, complessa e praticamente inattuabile organizzazione.

Di conseguenza, uno dei principali emendamenti proposti tende a stabilire la obbligatorietà del servizio soltanto per quei comuni che hanno centri urbani con un minimo di popolazione, che in via indicativa ha precisato in ventimila abitanti.

Al di sotto di tale limite dovrebbe essere facoltativa l'istituzione dei servizi, alla stregua di una particolare valutazione di ambiente. Seguendo le disposizioni del disegno di legge si arriverebbe praticamente alla stessa

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

conclusione, ma con un cumulo enorme di pratiche relative ad esenzioni di comuni e di singoli abitanti in zone rurali, con una infinità di indagini e di spese inutili.

Recentemente il comune di Verona, per esempio, si è trovato ad esaminare l'opportunità di estendere i servizi della nettezza urbana, già in funzione per la legge del 1925, al di là della vecchia cerchia urbana costituita dalla vecchia cerchia daziaria. Non sono state poche le difficoltà, sia per la necessità di ulteriori mezzi per la materiale raccolta dei rifiuti, sia per tutti gli inconvenienti di natura pratica e molto seri che si verificavano nei confronti dei singoli proprietari e inquilini che erano stati autorizzati alla raccolta delle proprie immondizie, sottoponendosi a norme igieniche che esigono anche determinate attrezzature. Si è dovuto, pertanto, contenere l'estensione in limiti territoriali molto più ristretti.

Ha inoltre proposto modifiche alla organizzazione burocratica prevista per l'applicazione del disegno di legge.

Si istituiscono presso il Ministero dell'interno uno speciale ufficio e una speciale commissione, con il compito di controllare, coordinare e rendere più efficienti i servizi. È già una attrezzatura pesante, come si vedrà attraverso l'esame dei particolari articoli che interessano la materia. Si prevede, inoltre, una seconda Commissione, anche più numerosa, che dovrebbe sovrintendere alla formazione e allo aggiornamento degli elenchi degli appaltatori.

Pensa che la prima Commissione possa bastare, dato che l'appartenenza a taluni degli elenchi non implica la necessità di requisiti così trascendentali da sollevare attorno alla figura dell'appaltatore questioni gravi e difficili. Le varie categorie nelle quali sono stati suddivisi gli elenchi potrebbero essere notevolmente ridotte.

Si adotti pure il principio dell'albo degli appaltatori; ma non si creino particolari difficoltà nei riguardi degli appaltatori e, soprattutto, si renda facile ed accessibile l'iscrizione all'albo, per evitare che si costituisca, in definitiva, una casta chiusa di interessi particolari. È bene che gli elenchi siano aperti a tutti coloro che, per le loro possibilità economiche e per la loro attrezzatura, aspirino a gestire servizi di questo genere.

Un terzo punto riflette la tassa. Le vecchie disposizioni parlavano di corrispettivo per i servizi che i comuni avevano facoltà di istituire. Il provvedimento in esame istituisce, invece, una vera e propria tassa che va in esa-

zione con tutti i privilegi fiscali dei ruoli. Ora, nonostante la diversa natura della contropartita che si stabilisce a carico dell'utente — trattasi, infatti, di una tassa — il disegno di legge implica nella sua formulazione un principio che è, a suo avviso, anti giuridico ed ingiustificato in rapporto alla tassazione e, soprattutto, non pratico in rapporto alla particolare materia che la norma è destinata a regolare. Si stabilisce, cioè, il principio che la tassazione debba essere mantenuta nei limiti della spesa accertata in bilancio per il servizio di ritiro dei rifiuti.

Nessuna norma di carattere fiscale nei riguardi delle tasse ed imposte ha mai fissato un principio di tal genere, che attribuirebbe al singolo cittadino una specie di azione popolare, di sindacato sulle spese dei vari bilanci dello Stato, in rapporto al costo, al rendimento dei servizi; principio che in materia di tasse è assurdo e che forse è il frutto di un materiale errore dovuto alla riproduzione del testo della vecchia legge, dove si parlava di corrispettivo.

Infine è da osservare che la legge distingue il ritiro, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti esterni e dei rifiuti interni delle private abitazioni. In fondo, e nella quasi totalità dei casi, i due servizi si riassumono però in un servizio unico che esige la stessa attrezzatura per il trasporto, per la cernita e per lo smaltimento e l'utilizzazione dei rifiuti. Si avrà, quindi, un servizio unico che porterà ad un costo unitario complessivo; mentre, d'altra parte, l'utilizzazione industriale darà dei cespiti che andranno a diminuire il costo del servizio e quindi il costo residuo che dovrebbe essere posto a carico di tutti gli utenti con la particolare tassa istituita dal disegno di legge.

Afferma, concludendo, che gli emendamenti dei quali ha dato una breve illustrazione non sono stati formulati per un eccesso di spirito critico, ma sono il frutto di sedici anni di modesta esperienza nel campo dell'amministrazione comunale, maturata per otto anni in un comune rurale e per otto anni in una città, esperienza che gli ha permesso di prospettare consapevolmente le modificazioni che crede si debbano apportare al disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Sono approvati gli articoli 1, 2, 3 e 4).*

## ART. 5.

Il Ministero dell'interno ha facoltà di disporre, presso i comuni del Regno, l'esecuzione di particolari esperimenti, anche a ca-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

rattere tecnico-industriale, per lo studio e la risoluzione dei problemi attinenti in genere al perfezionamento dei servizi ed alla migliore e più economica utilizzazione dei rifiuti.

Per tali studi ed esperimenti, che dovranno svolgersi sotto la direzione ed il controllo del Ministero dell'interno, il Ministero stesso, qualora non provveda direttamente al loro finanziamento, ha facoltà di ripartire la spesa necessaria, in tutto od in parte, tra i comuni più importanti del Regno.

PRESIDENTE avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2°, sostituire il seguente:*

Per il finanziamento di tali studi ed esperimenti, che dovranno svolgersi sotto la sua direzione e il suo controllo, il Ministero dell'interno provvederà direttamente, avvalendosi dei cespiti dell'addizionale governativa sulla tassa comunale che è istituita per i servizi regolati dalla presente legge e di cui agli articoli 26 e seguenti.

DONELLA.

*Al comma 2°, sostituire il seguente:*

Per tali studi ed esperimenti, che dovranno svolgersi sotto la direzione e il controllo del Ministero dell'interno, il Ministero stesso provvede direttamente.

NICOLATO.

In proposito il Ministro delle finanze ha comunicato:

« Per effetto della variante proposta dal Consigliere nazionale Donella il Ministero dell'interno dovrebbe provvedere direttamente, avvalendosi dei cespiti dell'addizionale governativa sulla tassa comunale di cui agli articoli 26 e seguenti, al finanziamento degli studi ed esperimenti attinenti al perfezionamento dei servizi e alla utilizzazione dei rifiuti.

« In tal modo verrebbe esclusa la facoltà, prevista dal testo presentato dal Governo, di ripartire detta spesa, in tutto od in parte, tra i comuni più importanti del Regno.

« Non ritiene questo Ministero di poter accogliere l'indicato emendamento, atteso che la ripartizione dell'accennata spesa recherà aggravii irrilevanti fra i singoli Comuni, mentre è necessario evitare — possibilmente — ulteriori gravami a carico dell'addizionale sulla tassa comunale, il cui gettito deve poter sopperire a tutti gli oneri relativi ai servizi previsti della legge in esame.

« Per le stesse ragioni non può accogliersi l'emendamento proposto dal Consigliere nazionale Nicolato al ripetuto articolo 5, comma 2° ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non avrebbe nessuna difficoltà ad accogliere l'emendamento Donella, perchè non si vuole aggravare la situazione finanziaria dei comuni; ma se il Ministro delle finanze non consente a che l'addizionale sia portata da 2 a 5 centesimi, è necessario che sia lasciata al Ministero dell'interno la facoltà di ripartire la spesa tra i comuni principali.

DONELLA, *Relatore*, non ritiene giusto che le spese di carattere generale per gli studi e gli esperimenti relativi alla organizzazione dei servizi siano a carico dei comuni.

Se, opponendosi all'aumento della sopra-tassa, il Ministero delle finanze riuscisse praticamente a difendere il contribuente, il suo atteggiamento avrebbe una ragione d'essere; ma siccome quello che il Ministero delle finanze non vuole a titolo di sopratassa dovrà acconsentirlo a titolo di tassa per sopperire alle spese di carattere generale, la disposizione dell'articolo 5, che ha proposto di modificare, appare illogica.

NICOLATO ricorda che la legge comunale e provinciale stabilisce che qualora si accollino ai comuni nuovi oneri finanziari è necessario indicare i cespiti di bilancio destinati a fronteggiarli.

Accade talvolta che i comuni siano gravati di spese notevoli senza che siano stati preventivamente interpellati circa la possibilità o meno di sopperirvi. Nel caso in esame sarebbe pertanto opportuno che il Ministero dell'interno provvedesse direttamente al finanziamento degli studi e degli esperimenti riguardanti i servizi di cui nel disegno di legge.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara che è costante preoccupazione del Ministero dell'interno di contenere le spese dei comuni nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Sono frequenti, in proposito, i richiami ai Podestà perchè si contemplino le sole spese strettamente necessarie.

Assicura, ad ogni modo, che insisterà presso il Ministro delle finanze per ottenere che l'addizionale sia portata a 5 centesimi.

Qualora riesca nell'intento, potrà accettare l'emendamento Donella e riproporlo.

DONELLA, *Relatore*, prende atto della dichiarazione del Sottosegretario per l'interno

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

e converte l'emendamento in raccomandazione.

NICOLATO si associa.

(Si approvano gli articoli 5 e 6).

ART. 7.

La Commissione centrale è presieduta dal Sottosegretario di Stato dell'interno ed è composta come segue:

a) da un vicepresidente, scelto dal Ministro fra i funzionari di ruolo dell'Amministrazione dell'interno;

b) dal direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) dal direttore generale della Sanità pubblica;

d) dal direttore generale dell'Istituto della sanità pubblica;

e) dal direttore generale dei servizi per la Finanza locale del Ministero delle finanze;

f) dal direttore generale dell'Urbanistica e delle Opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

g) da un delegato del Ministero delle corporazioni;

h) da un membro del Consiglio superiore di sanità pubblica scelto dal Ministro dell'interno;

i) da due delegati del Consiglio nazionale delle ricerche;

l) dal direttore dell'Ufficio centrale per i rifiuti solidi urbani;

m) da due esperti in materia di nettezza urbana, nominati dal Ministro dell'interno, di cui uno scelto su designazione della Federazione Nazionale Fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate dal direttore dell'Ufficio centrale predetto.

Alla nomina della Commissione si provvede con decreto del Ministro dell'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati; gli altri membri restano in carica per tre anni e possono essere confermati.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di chiamare a far parte di essa, con voto consultivo, esperti anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE avverte che all'art. 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti.

*Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) da un Podestà di comune capoluogo di provincia nominato dal Ministro dell'interno.

*Modificare in conseguenza l'indicazione delle lettere che seguono.*

DONELLA.

*Alla lettera g), aggiungere:* e da uno del Ministero della agricoltura e delle foreste.

GENNAIOLI.

*Alla lettera l), aggiungere:* e da un rappresentante della Confederazione Fascista degli industriali.

STEINER.

*Aggiungere, dopo la lettera m), la seguente:*

n) tre Podestà dei capoluoghi di provincia, nominati dal Ministro dell'interno.

NICOLATO.

A proposito di questi emendamenti il Ministro delle finanze ha comunicato:

« Per contenere il numero dei componenti della Commissione prevista in tale articolo si ritiene che possa accogliersi l'emendamento del Consigliere nazionale Donella che aggiunge un solo Podestà di comune capoluogo di provincia, escludendo l'emendamento analogo del Consigliere nazionale Nicolato, che prevede l'aggiunta di tre Podestà.

« Non si hanno obiezioni da muovere, salvo l'avviso dei Ministeri interessati, in merito agli emendamenti dei Consiglieri nazionali Gennaioli e Steiner, intesi a integrare la composizione della Commissione con un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e uno della Confederazione fascista degli industriali ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non può accettare gli emendamenti Gennaioli e Steiner perchè si finirebbe col dover includere anche altre rappresentanti. Non avrebbe nessuna difficoltà ad accettare la proposta del camerata Donella di chiamare a far parte della Commissione Centrale un Podestà di comune capoluogo di provincia (tre — secondo l'emendamento Nicolato — gli sembrano troppi), nonostante che della Commissione, oltre al Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, faccia parte il Direttore generale dell'Amministrazione civile preposto alla tutela degli interessi di tutti i comuni.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

STEINER osserva che il suo emendamento e cioè la richiesta di aggiungere ai componenti della commissione anche il rappresentante della Confederazione degli Industriali si ricollega alla lettera *m*) che prevede la nomina, da parte del Ministero dell'interno, di due esperti di cui uno scelto su designazione della Federazione nazionale degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari.

Ora è da notare che il trasporto dei rifiuti costituisce la parte meno importante e la meno originale del riordinamento del servizio: il disegno di legge prevede impianti di carattere industriale per l'utilizzazione dei rifiuti siano essi organici od inorganici. Il problema rientra pertanto nella competenza della Confederazione degli industriali più che in quella specifica e ridotta della Federazione ausiliari del traffico.

Ad ogni modo se il Governo non vuole aumentare il numero dei componenti la commissione, l'emendamento viene mutato nel senso che l'esperto di cui alla lettera *m*) sia da nominarsi su designazione della Confederazione degli industriali anzichè della Federazione ausiliari del traffico.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non ritiene necessario specificare che nella Commissione sia incluso un rappresentante della Confederazione degli industriali, perchè il Ministero dell'interno, nella scelta del secondo esperto in materia di nettezza urbana, potrà far sì che esso sia un esponente degli industriali.

PAZZAGLI rileva che se si ammette che la Federazione nazionale degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari possa designare un esperto sarebbe opportuno ammettere la designazione anche da parte della Federazione dei lavoratori della stessa categoria, che a parità di competenza specifica offre maggiori garanzie di disinteresse e di obiettività di giudizio.

VASELLI ROMOLO pensa che non si possa escludere la Federazione degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari, che ha una particolare conoscenza dell'organizzazione dei servizi di trasporto e utilizzazione dei rifiuti e di conseguenza il suo rappresentante, anche se fosse un imprenditore di servizi di nettezza urbana, il quale ha anzi la competenza utile ai fini delle discussioni della commissione.

CELIO si associa alla proposta del camerata Pazzagli perchè sia incluso un esperto dei lavoratori dei trasporti ausiliari.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ad eliminare ogni diffi-

coltà propone che la lettera *m*) sia così formulata: « da due esperti in materia di nettezza urbana, nominati dal Ministro dell'interno, su designazione delle categorie sindacali competenti ».

FIORETTI ARNALDO sopprimerebbe la lettera *m*), lasciando la facoltà al Ministro dell'interno di nominare gli esperti.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non è d'accordo, perchè bisogna tener conto delle organizzazioni sindacali.

Propone anche che il secondo comma sia così formulato: « Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A dell'Ufficio centrale predetto ».

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato per l'interno ha accettato l'emendamento del relatore Donella, di aggiungere, dopo la lettera *f*), la seguente:

« *g*) da un Podestà di comune capoluogo di provincia ».

Ha poi proposto di modificare la lettera *m*) — che diventa *n*) nel nuovo testo — nel seguente modo: « da due esperti in materia di nettezza urbana, nominati dal Ministro dell'interno, su designazione delle categorie sindacali competenti ».

Ha infine proposto che il secondo comma dell'articolo 7 sia così formulato:

« Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A dell'Ufficio centrale predetto ».

(*Si approvano l'articolo 7 così emendato e l'articolo 8*).

## ART. 9.

I servizi inerenti alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani competono ai comuni, i quali sono tenuti a provvedervi con diritto di privativa, ai sensi del testo unico approvato con Regio decreto 15 ottobre 1925-III, n. 2578, o direttamente o mediante concessione.

Con provvedimento del Podestà, da approvarsi nei modi di legge, potranno essere tuttavia riconosciute, per ogni comune, zone con popolazione non agglomerata, nelle quali il trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere accordato ai singoli privati con speciale autorizzazione del Podestà e sotto l'adempimento delle condizioni indispensabili perchè la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti stessi si svolgano in armonia ai principi stabiliti dalla presente legge.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE. A questo articolo il Relatore Donella ha proposto di sostituire il seguente:

« I servizi inerenti alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani competono ai comuni, i quali sono tenuti a provvedervi con diritto di privativa, ai sensi del testo unico approvato con Regio decreto 15 ottobre 1925-III, n. 2578, o direttamente o mediante concessione.

« Con decreto del Prefetto, su proposta del Podestà interessato, sarà fissato il perimetro della zona con notevole popolazione agglomerata entro il quale avrà vigore la privativa di cui sopra.

« L'obbligatorietà della municipalizzazione dei servizi regolati dalla presente legge è esclusa per i comuni con centri urbani aventi una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che bisogna partire dal principio che il disegno di legge è ispirato non soltanto a criteri igienico-sanitari, ma anche e soprattutto a criteri finanziari e autarchici.

La Commissione suprema di difesa si è occupata della questione per tre anni e ha invitato in maniera precisa e circostanziata il Ministero dell'interno a prendere un provvedimento in materia.

Si è stabilita l'obbligatorietà per tutti i comuni di istituire i servizi inerenti alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti, dando facoltà ai Prefetti di esonerare dall'obbligo quei comuni che non avessero un notevole agglomerato urbano.

Per chiarire meglio la portata dell'articolo, in relazione alle modifiche proposte dal camerata Donella, formulerebbe, nel seguente modo, il secondo comma:

« Su proposta del Podestà, il Prefetto può, con suo decreto, riconoscere, per ogni comune, zone con popolazione non agglomerata; nelle quali il trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere accordato ai singoli privati con speciale autorizzazione del Podestà e sotto l'adempimento delle condizioni indispensabili perchè la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti stessi si svolgano in armonia ai principi stabiliti dalla presente legge ».

L'articolo 9 si deve poi collegare con l'articolo 10, il quale suona così:

« La stessa facoltà di cui al 2° comma dell'articolo 9 è consentita anche ai comuni nei

quali non esista alcuna zona con notevole popolazione agglomerata.

« Il riconoscimento di tali comuni è fatto con decreto del Prefetto, su proposta del Podestà interessato ».

Propone che l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

« Il provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 9 può essere adottato anche nei confronti di quei comuni che non abbiano un centro notevole di popolazione agglomerata ».

Non crede sia da accogliere la proposta che l'obbligatorietà della municipalizzazione dei servizi sia esclusa per i comuni con centri urbani aventi una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, perchè si tratta di materia che va disciplinata caso per caso, senza termini rigidi che darebbero luogo a inconvenienti che, secondo la sua esperienza di amministratore comunale, sono sempre pericolosi.

DONELLA, *Relatore*, non crede che l'emendamento proposto possa dar luogo a inconvenienti, perchè non è che la riproduzione di una norma già largamente applicata, per la determinazione del perimetro, nei riguardi della esclusiva delle centrali del latte.

I servizi ai quali i comuni sono tenuti a provvedere con diritto di privativa, non possono, a suo parere, essere estesi a tutto il territorio comunale. Bisognerà, quindi, determinare, caso per caso, la zona urbana entro la quale la norma dell'articolo 9 debba avere applicazione. A ciò sarà necessario arrivare in ogni caso. E però da rilevare che con la formula proposta dal Sottosegretario di Stato si viene a disciplinare l'eccezionalità dei casi, perchè gran parte dei comuni, che sono circa diecimila e in prevalenza rurali, sfuggirà all'applicazione del provvedimento.

Avrebbe pertanto preferito fissare il limite dei comuni con centri urbani con popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti.

L'essenziale è ad ogni modo che, in sede di applicazione della norma, si tenga presente che quanto più i servizi si estendono in superficie, tanto più diventano antieconomici. Nè può essere accettato come motivo della estensione quello delle necessità autarchiche, anzitutto perchè le necessità autarchiche contingenti non potranno essere soddisfatte da un provvedimento, di non immediata applicazione, e poi perchè vogliono la raccolta urgente solo di determinati rifiuti.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Dichiara che non ha nessuna difficoltà ad accettare la procedura che deriva dalla formulazione degli articoli così come sono stati proposti dal Sottosegretario di Stato, con la vivissima raccomandazione che in sede pratica il Ministero voglia dare ai servizi una estensione molto graduale e molto prudente, partendo dai centri urbani con popolazione più elevata per scendere gradatamente ai centri con minor popolazione. Si convincerà lo stesso Ministero che ad un certo punto sarà la stessa esperienza a suggerire dei limiti al di sotto dei quali non si può andare, chè altrimenti si verrebbe a creare una attrezzatura molto pesante e costosa e non adeguata alle necessità.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, rileva che la legge stabilisce un principio di carattere generale e cioè l'obbligatorietà del servizio per tutti i comuni e non vede come si possa fare diversamente. Non concorda con le conclusioni di carattere pratico espresse dal Consigliere Donella, in quanto non ritiene esatto che in gran parte la legge non troverà applicazione. Crede invece che, attraverso le disposizioni regolamentari che saranno emanate, la legge troverà una graduale ma piena e completa attuazione, sempre evidentemente là dove è possibile. Tutti si devono convincere che la legge deve essere applicata. I Podestà potranno chiedere l'esenzione parziale solo quando effettivamente ricorreranno determinate condizioni stabilite dalla legge e che saranno precisate in maniera inequivocabile nel regolamento. La legge ha una grande importanza specie per l'Italia meridionale dove esistono agglomerati urbani che raggiungono 70.000 abitanti e nei quali c'è bisogno assoluto di un adeguato servizio di nettezza urbana.

ANDRIANI ritiene che si tratti solo di una differenza di procedimento e non di risultati per quanto riguarda le dispense di cui all'articolo 9. In sostanza, secondo l'emendamento Donella le zone urbane, ai fini dell'applicazione della legge, dovrebbero essere determinate positivamente nel più ampio quadro della circoscrizione comunale che di solito comprende anche territori rurali, mentre, secondo il testo ministeriale, la legge dovrebbe applicarsi in tutta l'estensione della circoscrizione comunale, salvo l'esenzione per territori rurali, di guisa che gli agglomerati urbani verranno ad esser determinati con procedimento negativo, per esclusione delle zone rurali.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, rileva che con l'emenda-

mento Donella si escluderebbero i quattro quinti dei comuni d'Italia. In quanto poi all'esenzione parziale si imporrebbe a tutti i comuni l'obbligo di delimitare con decreto la zona con popolazione agglomerata, creandosi in essi il convincimento della possibilità di chiedere la esenzione. Con il testo governativo invece si elimina ogni dubbio e la domanda di esenzione può essere fatta solo in quei casi ben precisi e stabiliti.

SEQUI osserva che vi sono dei comuni di 3500 abitanti con popolazione agglomerata di 1500 abitanti nei quali già si pratica la raccolta dei rifiuti, mentre vi sono comuni di dieci e anche dodicimila abitanti che non hanno un agglomerato urbano. In questi casi i Podestà chiederanno l'esenzione caso per caso.

È favorevole pertanto alla formula proposta dal Sottosegretario di Stato.

DONELLA non insiste negli emendamenti, ma rinnova la raccomandazione che la legge abbia una graduale applicazione, per evitare che si crei rapidamente una attrezzatura destinata in pratica a non funzionare.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli 9 e 10 nel testo proposto dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che risultano così formulati:

ART. 9.

I servizi inerenti alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani competono ai comuni i quali sono tenuti a provvedervi con diritto di privativa, ai sensi del testo unico approvato con Regio decreto 15 ottobre 1925-III, n. 2578, o direttamente o mediante concessione.

Su proposta del Podestà il Prefetto può, con suo decreto, riconoscere, per ogni comune, zone con popolazione non agglomerata, nelle quali il trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere accordato ai singoli privati con speciale autorizzazione del Podestà e sotto l'adempimento delle condizioni indispensabili perchè la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti stessi si svolgano in armonia ai principi stabiliti dalla presente legge.

ART. 10.

Il provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 9 può essere adottato anche nei confronti di quei comuni che non abbiano un centro notevole di popolazione agglomerata.

(Sono approvati).

Avverte che la proposta di soppressione dell'articolo 10 fatta dal camerata Donella decade.

(Si approvano gli articoli da 11 a 14).



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 15.

I rifiuti interni dei centri di popolazione agglomerata devono essere raccolti e conservati, fino al momento del trasporto, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

Nel caso che a tale fine vengano adoperati recipienti portatili, questi debbono essere muniti di coperchio a chiusura ermetica.

Tale disposizione, in quanto applicabile, deve essere fatta osservare nelle scuderie e stalle in genere debitamente autorizzate e nei luoghi adibiti a deposito di pollame vivo o di altri animali di cui sia consentito l'allevamento.

Spetta al Podestà, sentito l'Ufficiale sanitario, stabilire norme speciali per la conservazione temporanea, fino al momento del trasporto, dei rifiuti degli stabilimenti per la produzione, lavorazione e preparazione di sostanze alimentari.

VASELLI ROMOLO in ordine al secondo comma, che prescrive la chiusura ermetica dei recipienti portatili, osserva che tale chiusura può applicarsi solo ai recipienti metallici. È però da rilevare che, per l'applicazione della legge, occorreranno non meno di 8 milioni di recipienti metallici, cioè 4 milioni portatili e 4 milioni di deposito, dato che il rovesciamento dei rifiuti non può avvenire nelle case o sulla strada. Il peso medio di ogni recipiente è di circa 10 chilogrammi; saranno pertanto necessari 80 milioni di chilogrammi di lamiera metallica. E siccome la materia da versare nei recipienti è di una acidità eccessiva, occorrerà una riparazione quasi totale, se non la sostituzione, ogni biennio, così che si avrà il consumo di 40 milioni di chilogrammi di lamiera ogni anno.

I recipienti, che misurano in media 2 metri quadrati di superficie, devono poi essere verniciati. Occorrerà quindi verniciare 160 milioni di metri quadrati annualmente.

In tali condizioni crede che sia antiautarchico un provvedimento che obblighi all'uso del recipiente metallico. Finora si sono adoperati, in genere, sacchi di canapa provenienti anche da rifiuti dell'esercito, quali i feli di branda. Il servizio non ha dato luogo a gravi inconvenienti di natura igienica, perchè gli operai che hanno lavorato sempre con un tale sistema — forse per immunizzazione — non sono stati mai soggetti a malattie, anche quando si sono avute forme epidemiche di tifo e difterite.

In conclusione, propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 15.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, è nettamente contrario alla proposta del camerata Vaselli, in quanto la legge — a parte il fatto se risponda o no a fini autarchici — deve segnare un progresso igienico-sanitario, che non consente l'uso del sacco di canapa. Nell'attuazione della legge potranno sorgere difficoltà di carattere contingente, ma la situazione non è, a suo parere, così catastrofica come è stata prospettata dal camerata Vaselli.

PRESIDENTE. Si potranno, ad esempio, costruire recipienti di legno con un anello di metallo per la chiusura.

VASELLI ROMOLO osserva che potrebbe bastare l'articolo 16 che dà al Ministro dell'interno la facoltà di stabilire norme speciali che potranno essere osservate nella costruzione di recipienti destinati alla conservazione, alla raccolta ed all'asportazione dei rifiuti interni ed esterni. Non vorrebbe, in sostanza, che si creasse con l'articolo 15 un determinato tipo di recipiente.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, chiarisce che non si vuole fissare un tipo di recipiente, ma affermare un principio di carattere igienico che deve essere sancito nella legge, in quanto non può essere oggetto di materia regolamentare. Del resto la chiusura ermetica deve essere intesa nel senso che non vi sia fuoriuscita di materiale.

VASELLI ROMOLO. Bisognerebbe dire allora: « a chiusura che non lasci fuoruscire ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, assicura che nel regolamento saranno stabiliti i termini della chiusura ermetica. Qualora sorgano difficoltà per la utilizzazione di un determinato materiale, se ne terrà conto in ordine al requisito della chiusura ermetica.

(Si approvano gli articoli 15 e 16).

## ART. 17.

Il gettito dei rifiuti e il temporaneo deposito di essi nelle pubbliche vie e piazze, nei pubblici mercati coperti e scoperti e nei terreni pubblici e privati, sono vietati.

Le aree scoperte, entro i fabbricati, od interposte ad essi, come pure le strade praticabili di ogni genere ed i tratti di spiagge prospicienti gli abitati, o adibiti a pubblico passeggio o annessi a stabilimenti balneari, devono essere tenuti sgombri da ogni rifiuto a cura dei rispettivi proprietari, amministratori e conduttori.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**PRESIDENTE.** Il camerata Nicolato, ha proposto di aggiungere il seguente comma terzo:

« I Comuni già attrezzati al servizio di trasporto possono conservare il materiale di raccolta fino alla sua consunzione ».

**BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di Stato per l'interno,** nota che si tratta di materia regolamentare. Assicura, ad ogni modo, che non sarà tolto ai comuni il materiale che possiedono.

**NICOLATO** trasforma l'emendamento in raccomandazione.

**LEVA** osserva che al secondo comma si parla di « strade praticabili di ogni genere ». Potrebbe sorgere il dubbio che si tratti di strade pubbliche.

**BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di Stato per l'interno,** dichiara che si tratta di strade private.

(Si approva l'articolo 17).

## ART. 18.

Nei centri di popolazione agglomerata, l'asportazione di tutti i rifiuti esterni ed interni deve essere effettuata giornalmente.

Deroghe a tale disposizione possono essere accordate, per ciascun comune, con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio provinciale sanitario, soltanto per i rifiuti interni e fatta eccezione per quelli che si formano negli alberghi, nelle pensioni, nelle comunità in genere e negli esercizi e spacci pubblici.

**PRESIDENTE.** Il relatore Donella ha proposto di sostituire al comma primo il seguente:

« Nei centri in cui siano istituiti i servizi regolati dalla presente legge, l'asportazione di tutti i rifiuti esterni e interni deve essere effettuata giornalmente ».

**BUFFARINI GUIDI, Sottosegretario di Stato per l'interno,** accetta l'emendamento.

(Si approva l'articolo 18 così emendato).

**PRESIDENTE** avverte che, dovendo il Sottosegretario di Stato per l'interno allontanarsi per ragioni di ufficio, rinvia l'esame del disegno di legge alla riunione di domani alle ore 10.

**Discussione del disegno di legge: Norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali di pubblica sicurezza. (1263)**

**BONFATTI, Relatore,** nota che il disegno di legge riguarda la estensione del provvedimento, che a suo tempo fu preso nei confronti dei sottufficiali delle altre Forze armate dello Stato, ai sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Siccome è scaduto il termine entro il quale si doveva fare tale estensione, si è dovuto ricorrere alla forma del disegno di legge, che consta di due articoli e di alcune disposizioni transitorie. Nel primo articolo si stabilisce che per aver diritto all'avanzamento è necessario che i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, che abbiano già compiuto il 26° anno di età, siano o coniugati o vedovi. L'articolo 2 stabilisce che le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano a quei sottufficiali che avevano già compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1938-XVII.

Con l'articolo 3 delle disposizioni transitorie si stabilisce che i non coniugati possono essere designati alla promozione entro un quadriennio dalla data di attuazione della legge e che le promozioni sono conferite quando, entro il termine suddetto, il personale abbia contratto matrimonio.

L'articolo fissa le modalità per la decorrenza, ai soli effetti giuridici, delle promozioni.

Propone l'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE** pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e di quello dei funzionari di pubblica sicurezza. (1290)**

**BONFATTI, Relatore,** nota che date le contingenze della guerra si è ritenuto opportuno di aumentare il numero dei posti nell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e di quello dei funzionari di pubblica sicurezza. L'assunzione ha carattere di temporaneità; si rispettano le disposizioni circa la sospensione dei concorsi, e si stabiliscono quali debbono essere i titoli e requisiti necessari.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla composizione del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista. (1291)**

DI GIACOMO, *Relatore*. L'alto riconoscimento del Gran Consiglio del Fascismo che il Partito assolve compiutamente la sua missione di strumento rivoluzionario per l'immissione e la partecipazione del popolo nella vita dello Stato, trova nuova e coscienziosa applicazione nel disegno di legge pel quale i fiduciari nazionali delle Associazioni fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri, dei postelegrafonici e degli addetti alle aziende industriali dello Stato entrano a far parte del Consiglio Nazionale del Partito, essendo i fiduciari stessi a capo di importanti associazioni che inquadrano larghe masse di dipendenti di Enti Pubblici che non avrebbero, altrimenti, loro diretti rappresentanti.

Poichè è poi convinzione della Commissione che il sistema corporativo fascista abbia veramente detto la parola nuova nel campo dell'economia, con la sua funzione regolatrice delle forze attive del Paese, e con lo sviluppo dell'autarchia, tanto da ritenere il suo successo decisivo perchè da ordine interno possa divenire internazionale, si saluta con vivo compiacimento l'inclusione nel Consiglio Nazionale del Partito dei Presidenti delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del braccio e della mente.

Dati i momenti eroici e decisivi che il Paese vive, l'inclusione del Presidente dell'Associazione fascista Caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione, oltrechè opportuna per il carattere e le finalità dell'Associazione, è doveroso omaggio allo spontaneo spirito di sacrificio del popolo italiano, stretto come un blocco di ferro intorno al Condottiero che guida la marcia verso la grande, definitiva vittoria.

Le altre complementari disposizioni fanno del disegno di legge, che sarà approvato con vivo entusiasmo, un'altra prova della suprema aspirazione del Partito e del popolo: servire nel nome di Roma il Duce fondatore dell'Impero. (*Applausi*).

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Elenco delle registrazioni eseguite con riserva dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di novembre 1940-XIX.**

PRESIDENTE, *Relatore*, propone l'approvazione dell'elenco.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo. (1264)**

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, osserva che il disegno di legge vorrebbe avere lo scopo puramente umanitario di salvaguardare i cani e i gatti soprattutto dall'opera di distruzione e dal tormento derivanti dalla vivisezione. Non avrebbe nulla da obiettare se non dovesse pensare che c'è un'altra forma di umanitarismo che riguarda la specie umana. Non è, quindi, di massima, favorevole al provvedimento.

È innanzi tutto da rilevare che difficilmente si esperimenta su gatti; anzi, sui gatti esperimenti di vivisezione non se ne fanno mai, perchè non si prestano. Quanto ai cani, vengono qualche volta utilizzati quelli randagi, che sarebbero altrimenti uccisi. Oggi però gli esperimenti sui cani sono costosi e se ne fanno pochi.

Il provvedimento, in fondo, riproduce una disposizione della legge 12 giugno 1931-IX, n. 924, innovandola soltanto per quanto riguarda i cani e i gatti.

Crede peraltro opportuno estendere l'esame al complesso di tale legge.

Ritiene che non si debba limitare la vivisezione degli animali a sangue caldo, lasciando piena libertà per quelli a sangue freddo. Il trattamento, se mai, dovrebbe essere identico.

Del resto ritiene praticamente impossibile l'applicazione delle norme in esame. Si è creata oggi una situazione curiosissima, di cui la Sanità pubblica e il Ministero della educazione nazionale forse non si rendono conto: si autorizzano gli esperimenti nei laboratori dipendenti dalle Università, si autorizzano nei pochi laboratori provinciali della Sanità pubblica e non si autorizzano nei grandissimi ospedali. Se gli Ospedali Riuniti di Roma facessero esperimenti — e, naturalmente, devono farli e li fanno — cadrebbero in contravvenzione.

D'altra parte si proibisce ai medici di accertare direttamente, mediante gli esperimenti

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

del caso, se un malato che essi hanno in cura sia o no affetto da una determinata malattia.

Un divieto di questo genere appare quanto mai pericoloso.

In ordine agli studi della genetica, che hanno un particolare interesse, si vorrebbero impedire gli esperimenti sui topi, sui conigli e anche su animali inferiori: vermi, microrganismi e batteri, intralciando il progresso scientifico che all'estero è in pieno sviluppo.

Osserva inoltre che per certe medicine, prima di essere messe in commercio, si richiede una titolazione che può essere fatta solo con esperimenti su animali. I fabbricanti di prodotti biologici, quelli dei sieri e vaccini, devono titolare molti dei loro prodotti col solo metodo biologico. Così l'insulina si dosa sul coniglio, gli ormoni sessuali sul ratto, sul topo, sulla cavia, sul coniglio o sugli uccelli. Gli ormoni paratiroidei sul cane, gli ormoni del surrene e delle ipofisi anche sul gatto. I sieri e vaccini sui cavalli, sopra i suini e gli asini e bovini in genere. Certi prodotti anti-malarici e ipofisari sugli uccelli ecc. Quindi le facoltà di sperimentare sugli animali, oltre ai laboratori universitari, che sono i meno attrezzati e spesso i meno competenti, vanno estesi agli ospedali ed ai produttori di prodotti biologici.

Senza l'aiuto dei laboratori di prodotti biologici, nè Behring, nè Erlich, avrebbero potuto fare le loro scoperte.

D'altra parte può affermarsi, per l'esperienza che ha in materia, che molti di tali laboratori sono più attrezzati di quelli della Sanità pubblica e delle Università, soprattutto perchè hanno personale specializzato. Cita, in proposito, qualche caso in cui si è dovuto far ricorso a laboratori di produzioni farmaceutiche per taluni esperimenti.

Ha pertanto proposto di sopprimere all'articolo 1, comma 1°, le parole: « e sono consentiti soltanto negli Istituti e laboratori scientifici del Regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori ».

Si consente poi di eseguire la vivisezione e gli altri esperimenti, oltre che ai laureati in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in scienze biologiche ed in scienze naturali, anche agli studenti delle relative Facoltà « che abbiano compiuto il primo triennio del corso di medicina e chirurgia o il primo biennio del corso di scienze biologiche o di scienze naturali o di medicina veterinaria ».

La disposizione, a suo avviso, non risponde alla realtà dei fatti.

Nel primo biennio di medicina si studia fisiologia e farmacologia e spessissimo i pro-

fessori fanno eseguire, sotto la loro guida, lavori agli studenti più volenterosi con sperimentazioni su animali. Si vuole impedire ciò per un eccesso di precauzione che va contro la pratica.

Ha perciò proposto di sopprimere all'articolo 1, comma 4°, le parole: « che abbiano compiuto il primo triennio del corso di medicina e chirurgia o il primo biennio del corso di scienze biologiche o di scienze naturali o di medicina veterinaria ».

Si potrebbe, in conclusione, stabilire nella legge una cautela per i cani e i gatti, lasciando, per tutto il resto, una maggiore libertà, che la pratica consiglia.

NICOLATO si associa pienamente ai rilievi del camerata Fioretti, del tutto rispondenti alla realtà pratica della vita dei laboratori. È giusto allargare la possibilità delle sperimentazioni anche ai laboratori degli ospedali, che hanno oggi attrezzature superiori a quelli universitari.

Ha poi l'impressione che tutto questo amore per gli animali sia la manifestazione di un isterismo che dilaga in certi strati della società, particolarmente nell'elemento femminile.

Vorrebbe segnalare che in un momento in cui le possibilità della Nazione sono rivolte verso uno sforzo che deve concludersi col raggiungimento di tutte le aspirazioni, l'opera della Società per la protezione degli animali si rivela particolarmente eccessiva. Il suo intervento in nome di uno pseudo umanitarismo, che è il prodotto di una anglofilia che mal si concilia con la situazione attuale, arriva fino a pretendere dagli amministratori della cosa pubblica attrezzature impossibili non solo per il momento, ma anche in avvenire, e in pieno contrasto con esigenze ben più urgenti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE avverte che il Ministro dell'educazione nazionale ha comunicato le seguenti osservazioni:

« In merito agli emendamenti proposti dal Consigliere nazionale Fioretti si osserva preliminarmente che essi — e particolarmente quello relativo all'articolo primo, comma primo — sono in contrasto con lo spirito di cui è informato il disegno di legge in esame, il quale, com'è noto, è inteso a rafforzare le garanzie dirette ad assicurare che gli esperimenti di vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo siano compiuti soltanto nei casi in cui è necessario per le ricerche scientifiche.

« Le parole di cui il Consigliere nazionale Fioretti proporrebbe la soppressione nell'arti-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

colo 1, comma 1°, del disegno di legge (parole che sono riprodotte immutate dal testo della vigente legge) hanno la loro ragion d'essere nella considerazione che gli esperimenti di vivisezione possono essere giustificati solo quando abbiano un interesse scientifico il quale, perchè sia veramente tale, deve essere riconosciuto dalle persone a ciò particolarmente ed esclusivamente qualificate: i direttori degli istituti e laboratori scientifici, al di fuori dei quali istituti e laboratori è difficile vedere come un esperimento con finalità e con metodi propriamente scientifici possa essere compiuto. Sopprimerle equivarrebbe a consentire una larga estensione della pratica della vivisezione — pratica che la legge del 1931 ha voluto invece riservare agli istituti e laboratori scientifici aventi un Direttore responsabile che solo può dare garanzia della necessità e del metodo scientifico degli esperimenti — con il risultato che diverrebbe quanto mai difficile e pressochè impossibile la esecuzione, da parte delle competenti Autorità, dei necessari controlli.

« D'altra parte, la dizione « Istituti e laboratori scientifici » è sufficientemente larga e comprende, oltrechè gli istituti e laboratori scientifici delle Università, anche tutti quegli altri a cui il fine scientifico in materia di biologia e di medicina sperimentale è riconosciuto dalle competenti Autorità.

« Per le sopraesposte considerazioni si ritiene che l'emendamento proposto all'articolo 1, comma 1°, non debba essere accolto.

« L'emendamento proposto per l'articolo 1, comma 4°, tenderebbe a consentire il compimento degli esperimenti di vivisezione a tutti gli studenti di medicina e chirurgia, scienze naturali, scienze biologiche, medicina veterinaria, mentre esso oggi è consentito solo a quelli fra tali studenti che abbiano compiuto alcuni anni di corso.

« Si osserva che con ciò si verrebbe a togliere la garanzia voluta dal legislatore del 1931, per assicurare che gli esperimenti di cui trattasi vengano, per il dovuto riguardo alle sofferenze degli animali, compiuti soltanto da coloro che per gli studi fatti abbiano acquistato sufficiente pratica e conoscenza scientifica del corpo degli animali, poichè solo costoro possono evitare agli animali inutili sofferenze: uno studente del primo anno di corso trovasi, infatti, completamente sprovvisto di tale pratica e di tale conoscenza, e, a prescindere dal fatto che, di regola, non potrebbe essersi adeguatamente destato in lui l'interesse scientifico, non sarebbe in grado di compiere gli esperimenti con la necessaria perizia.

« Anche questo emendamento, quindi, non dovrebbe essere accolto. Poichè, peraltro, il vigente ordinamento degli studi di medicina e chirurgia (a differenza di quello vigente nel 1931) prescrive come obbligatorie nei primi due anni di corso le discipline la cui conoscenza è garanzia dell'acquisizione di una sufficiente perizia, si ritiene che possano ammettersi a compiere esperimenti di vivisezione anche gli studenti che abbiano compiuto il primo biennio di medicina e chirurgia.

« Pertanto, ferma restando l'impossibilità di aderire alla soppressione delle parole indicate dal Consigliere nazionale Fioretti, le parole stesse potrebbero essere così modificate: « che abbiano compiuto il primo biennio del corso di medicina e chirurgia o di scienze biologiche o di scienze naturali o di medicina veterinaria ».

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, nota che vi è da parte del Ministro dell'educazione nazionale un'accettazione parziale del suo emendamento relativo agli studenti.

In realtà la vivisezione non è insegnata nelle Università, nè si studia anatomia animale nel primo triennio di medicina. Lo studente va a fare esperimenti di vivisezione quando il professore lo chiama nel suo laboratorio, lo fa alunno interno e gli insegna, lui o i suoi assistenti, la pratica degli esperimenti di vivisezione sugli animali.

Quindi la conoscenza tecnica non gliela può riconoscere che il suo professore direttamente, sotto la sua esclusiva responsabilità.

L'obiezione fatta non ha, a suo avviso, praticamente valore, perchè non solo gli studenti del secondo biennio, ma gli stessi laureati possono non essere capaci di fare il minimo esperimento sugli animali. Infatti l'esame di anatomia del primo triennio riguarda l'anatomia umana descrittiva e topografica. Qui invece si tratta di esperimenti fatti esclusivamente su animali, e sono gli studenti più volenterosi, di solito, quelli che desiderano prepararsi alla carriera scientifica, che si ammettono nei laboratori ove fanno pratica di esperimenti sugli animali.

Il suo emendamento tende a riconoscere una maggiore larghezza a favore di questi studenti, che sono tra i migliori delle Università; larghezza che, del resto, è già di fatto praticata e contro la quale nessuno è insorto.

Si afferma nei rilievi del Ministro dell'educazione nazionale che si verrebbe a togliere la garanzia voluta dal legislatore del 1931; ma è proprio la legge del 1931 che si intende modificare.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE. Si tratta di modificare la legge, non di farne una *ex novo*.

FIORETTI ARNALDO, *Relatore*, osserva che gli emendamenti proposti tendono a modificare l'articolo 1 della legge 1931 secondo gli interessi veri della scienza. Diversamente si potrebbe anche supporre che si vogliono creare monopoli scientifici. È nota, del resto, la lotta tra le Università e gli ospedali per cui la produzione scientifica delle prime non vuole essere disturbata dalle esperienze dei secondi. Tutto ciò non deve peraltro portare all'approvazione di leggi che sarebbero dannose al vero interesse della scienza. Nessuna vivisezione si fa per torturare gli animali, per una libidine sadica; si tratta di esperimenti che sono necessari ed opportuni per il progresso degli studi. Per ciò non si vede la ragione di chiudere la porta a moltissimi studiosi i quali, specialmente alla periferia, possono avvantaggiarsi degli esperimenti.

Citò alcuni episodi per dimostrare che alcuni settori delle Università sono viziati da prese di posizione scientifiche, per cui si dà l'ostracismo a sperimentatori che arrivano a conclusioni diverse.

ANDRIANI rileva che dal punto di vista formale non vi è, a suo parere, nessun ostacolo ad ammettere gli emendamenti proposti dal camerata Fioretti, perchè si tratta di sostituire tutto l'articolo 1 della legge del 1931 e quindi la discussione investe tutto il complesso dell'articolo.

PRESIDENTE osserva che le eventuali modificazioni all'articolo 1 dovranno essere coordinate con le altre disposizioni della legge del 1931.

Crede pertanto opportuno rinviare a domani alle ore dieci la discussione.

**La riunione termina alle 12.45.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali di pubblica sicurezza. (1263)**

**ART. 1.**

Per i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, che abbiano già compiuto il 26° anno di età, lo stato di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile agli effetti delle promozioni ai gradi di maresciallo di prima e di seconda classe.

**ART. 2.**

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano ai sottufficiali che alla data del 31 dicembre 1938-XVII avevano compiuto il 45° anno di età.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**ART. 3.**

Entro un quadriennio dalla data di attuazione della presente legge, i marescialli di pubblica sicurezza di terza e di seconda classe che non siano in possesso dello stato di coniugato o di vedovo possono essere designati, dalla competente Commissione di avanzamento, per la promozione al grado superiore. Però, le promozioni relative saranno conferite soltanto quando, entro il termine suddetto, il personale medesimo abbia contratto matrimonio e a condizione che, frattanto, non sopravvengano circostanze che comunque ostino, ai sensi delle disposizioni in vigore, all'avanzamento.

**ART. 4.**

Le promozioni di cui al precedente articolo 3 avranno decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal giorno in cui sarebbero state attuate se i designati fossero stati in possesso del requisito di coniugato o di vedovo e il per-

sonale promosso prenderà, nel rispettivo ruolo organico, il posto assegnatogli nella graduatoria formulata a suo tempo dalla Commissione di avanzamento.

A tale fine, entro il quadriennio decorrente dalla data di attuazione della presente legge, saranno tenuti scoperti, nei corrispondenti gradi dei ruoli organici rispettivi, tanti posti quanti saranno i marescialli designati per la promozione.

Entro il quadriennio predetto saranno, inoltre, conferite, con riserva di anzianità, le promozioni dei marescialli che, nella graduatoria formulata dalla Commissione di avanzamento, siano collocati dopo altri di pari grado che, per il loro stato di celibato, non avranno potuto conseguire subito l'avanzamento.

**ART. 5.**

La presente legge ha effetto dal 30 marzo 1939-XVII.

**Aumento temporaneo dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e di quello dei funzionari di pubblica sicurezza. (1290)**

**ART. 1.**

L'organico del Corpo degli Agenti di pubblica sicurezza, approvato con i Regi decreti-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 323 e 326, convertiti nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, ed aumentato con la legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 642, è, in via transitoria, ulteriormente aumentato di 3500 unità, così ripartite nei vari gradi:

Marescialli di 1 <sup>a</sup> classe. . . . .	N.	137
Marescialli di 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	219
Brigadieri . . . . .	»	214
Vicebrigadieri . . . . .	»	261
Guardie scelte . . . . .	»	437
Guardie e allievi . . . . .	»	2232
		—
Totale . . . . .	N.	3500
		—

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Dal giorno della cessazione dello stato di guerra i 2/3 delle vacanze esistenti o che successivamente si formeranno nell'organico ordinario saranno destinate al riassorbimento del predetto contingente.

ART. 2.

Per due anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la durata dei corsi di addestramento teorico-pratico presso le Scuole di Polizia per gli allievi guardie di pubblica sicurezza è ridotta ad un minimo di due mesi e gli arruolamenti di cui al disposto del n. 1 del 1° comma dell'articolo 6 del vigente regolamento approvato con Regio decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629, potranno essere effettuati fra elementi che abbiano compiuto il 18° anno di età.

ART. 3.

Il ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto-legge 20 febbraio 1939-XVII, n. 326, e con la legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 642, è, in via transitoria, ulteriormente aumentato di n. 70 unità, di cui 4 di grado VIII, 15 di grado IX e 51 di grado X e XI.

Dal giorno della cessazione dello stato di guerra i 2/3 delle vacanze esistenti o che successivamente si formeranno nell'organico ordinario saranno destinate al riassorbimento del predetto contingente.

ART. 4.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire un concorso per titoli per l'assunzione di 70 volontari nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza ed a stabilire la composizione della relativa Commissione giudicatrice. Potranno partecipare a tale concorso gli aspiranti i quali, oltre ad essere in possesso dei requisiti normalmente richiesti per l'assunzione nell'anzidetta carriera, rivestano, all'atto in cui sarà bandito il concorso, la qualifica di ufficiale di complemento.

I vincitori del concorso stesso potranno conseguire la nomina al grado iniziale della carriera, dopo un periodo di un anno di prova, senza l'obbligo della frequenza del corso teorico-pratico presso la Scuola Superiore di Polizia.

ART. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio del Ministero dell'interno i fondi occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Modifiche alla composizione del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista. (1291)**

ARTICOLO UNICO.

Il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista è costituito dal Segretario del Partito Nazionale Fascista; dal Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista; dagli Ispettori del Partito Nazionale Fascista; dai Segretari federali preposti alle Federazioni dei Fasci di combattimento e dai Segretari federali « comandati » con incarichi speciali; dal Segretario, dal vice Segretario e da due Ispettori dei Fasci Italiani all'estero; dai Fiduciari nazionali delle Associazioni fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri dello Stato, dei postelegrafonici e degli addetti alle aziende industriali dello Stato; dal Presidente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra; dal Presidente dell'Associazione fascista famiglie Caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione; dal Presidente dell'Associazione nazionale combattenti; dai Presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori e dal Presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti. Ne fa parte anche il Segretario del Partito Fascista Albanese.